

**DELIBERAZIONE 22 OTTOBRE 2015  
491/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ALTERNATIVE S.R.L. NEI  
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLE PRATICHE DI  
CONNESSIONE T6390 E T481277**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 ottobre 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIQE);
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 3.1 di dicembre 2012 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la norma tecnica del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) 8-6;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato

il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## **FATTO**

1. Con reclamo presentato il 1 marzo 2015 (prot. Autorità n. 7728), la società Alternative S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato l'operato di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), in relazione alle verifiche della qualità della tensione di alimentazione sui punti di connessione alla rete di due impianti fotovoltaici, identificati dai codici di rintracciabilità delle pratiche di connessione T6390 e T481277;
2. con nota dell'11 marzo 2015 (prot. n. 8481), l'Autorità ha comunicato, alle parti, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con memoria del 23 luglio 2015 (prot. Autorità n. 22127), in ritardo di 119 giorni rispetto al termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, della Disciplina, il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 13 agosto 2015 (prot. Autorità n. 24234), l'Autorità ha chiesto, al gestore, alcune informazioni, alle quali il gestore ha parzialmente risposto con nota del 27 agosto 2015 (prot. Autorità n. 25132);
5. con nota del 31 agosto 2015 (prot. Autorità n. 25155), l'Autorità ha, pertanto, chiesto al gestore di integrare le informazioni fornite con la precedente risposta del 27 agosto 2015;
6. con nota dell'11 settembre 2015 (prot. Autorità n. 26535), il gestore ha risposto ancora parzialmente alle richieste dell'Autorità;
7. con nota del 16 settembre 2015 (prot. Autorità n. 27116), il reclamante ha presentato le proprie repliche alle note del gestore del 27 agosto 2015 e dell'11 settembre 2015;
8. con nota del 5 ottobre 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

## **QUADRO NORMATIVO**

9. Ai fini della decisione del presente reclamo, rilevano le seguenti disposizioni regolatorie:
  - a) l'articolo 62 del TIQE, che individua le caratteristiche di qualità della tensione sulle reti di distribuzione in media e in bassa tensione, facendo riferimento, in materia di tensione di alimentazione delle reti in bassa tensione, alla norma CEI 8-6;
  - b) l'articolo 94, comma 1, del TIQE che, regolando i termini per l'effettuazione di una verifica della tensione di fornitura da parte di un gestore di rete, definisce il "tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura" come il tempo, misurato in giorni lavorativi,

intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del distributore, della conferma della richiesta di verifica della tensione di fornitura inviata dal richiedente e la data di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica;

- c) l'articolo 94, comma 3, del TIQE, il quale stabilisce che, qualora le verifiche conducano all'accertamento di valori della tensione di fornitura non compresi nei limiti di variazione definiti dall'articolo 62, il distributore è tenuto a informare il richiedente, contestualmente alla notifica dell'esito della verifica, del tempo massimo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura, in conformità alle disposizioni dell'articolo 95, comma 1, del TIQE, e che in caso di mancato rispetto di tale tempo è previsto un indennizzo automatico;
- d) l'articolo 95, comma 1, del TIQE, che definisce il "tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura" come il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica della tensione di fornitura di cui all'articolo 94 e la data di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura;
- e) la tabella 15 del TIQE, che fissa in 20 giorni lavorativi il tempo *standard* "per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura" e in 50 giorni lavorativi il tempo *standard* per il "ripristino del valore corretto della tensione di fornitura". La medesima tabella determina altresì gli indennizzi che il distributore è tenuto a corrispondere qualora le suddette prestazioni non siano effettuate entro i tempi *standard*;
- f) l'articolo 108 del TIQE, che prevede, tra l'altro, che l'impresa distributrice conservi in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.

## **QUADRO FATTUALE**

- 10. In data 23 dicembre 2011, il gestore ha attivato la connessione alla propria rete di un impianto fotovoltaico da 48 kW, nella titolarità del reclamante, in esito alla procedura di connessione identificata dal codice di rintracciabilità T6390;
- 11. fin da subito, il reclamante ha, però, rilevato problemi relativi al valore della tensione della rete a cui l'impianto era connesso e pertanto, in data 16 gennaio 2012, ha richiesto al gestore un intervento finalizzato a risolvere l'anomalia riscontrata;
- 12. non avendo ricevuto risposta dal gestore, in data 8 marzo 2012, il reclamante ha sollecitato detto intervento di verifica e il ripristino dei parametri corretti della tensione di rete;
- 13. in data 3 agosto 2012, non avendo ancora ricevuto un riscontro, il reclamante ha sollecitato nuovamente il gestore, sottolineando, altresì, che l'anomalia della

- tensione di rete impediva l'immissione in rete dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico;
14. in assenza di risposte da parte del gestore, il reclamante ha trasmesso un ulteriore sollecito al gestore – il terzo – in data 5 settembre 2012, lamentando il pregiudizio economico derivante dalla impossibilità di immettere in rete l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico;
  15. in data 16 ottobre 2012 – ossia 9 mesi dopo la prima richiesta di intervento – il gestore ha risposto al reclamante che, dalle verifiche effettuate sui propri sistemi, non risultavano disservizi inerenti la qualità dell'erogazione dell'energia elettrica nell'area in cui era ubicato l'impianto identificato dal codice di rintracciabilità T6390; con la medesima nota, il gestore ha informato il reclamante che avrebbe potuto richiedere una verifica dei valori della tensione di alimentazione presso la fornitura, presentando l'apposita richiesta ai sensi del TIQE;
  16. con nota del 26 ottobre 2012, il reclamante ha confermato la propria disponibilità all'installazione degli strumenti per l'esecuzione della verifica, richiedendo nuovamente al gestore di essere messo a conoscenza di eventuali controlli e verifiche già effettuate dal gestore;
  17. trascorso inutilmente un altro mese, in data 16 novembre 2012, il reclamante ha inviato al gestore un ulteriore sollecito;
  18. in data 20 marzo 2013 – ossia 14 mesi dopo la prima richiesta di intervento –, a fronte del perdurante silenzio del gestore, il reclamante ha presentato istanza di accesso ai documenti, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;
  19. con nota dell'11 aprile 2013, il gestore, nel ribadire la propria disponibilità ad eseguire la verifica richiesta, ha chiesto al reclamante di confermare la richiesta di verifica dei valori della tensione di alimentazione presso la fornitura mediante la compilazione di un apposito modulo;
  20. conseguentemente, in data 2 maggio 2013, il reclamante ha inviato al gestore il modulo con la conferma della richiesta di verifica della tensione sul punto di connessione identificato dal POD IT001E72017843;
  21. in data 27 giugno 2013, in assenza di riscontri da parte del gestore, il reclamante ha inviato un ulteriore sollecito, sottolineando di aver già prestato per ben due volte il proprio consenso all'installazione delle apparecchiature per la verifica dei valori della tensione di alimentazione presso la fornitura;
  22. in data 25 luglio 2013, il gestore ha trasmesso al reclamante una comunicazione identica a quella già trasmessa l'11 aprile 2013, chiedendogli nuovamente la conferma della richiesta di verifica mediante la compilazione dell'apposito modulo;
  23. in data 31 luglio 2013, il reclamante ha inviato, al gestore, per la seconda volta, il modulo di conferma della richiesta di verifica già trasmesso in data 2 maggio 2013;
  24. in data 21 agosto 2013, il gestore, in esito ad un'altra procedura di connessione avviata su domanda del medesimo reclamante, ha attivato, sulla stessa linea elettrica a cui era già stato connesso il primo impianto identificato dal codice di

- rintracciabilità T6390, la connessione di un secondo impianto fotovoltaico, identificato dal codice di rintracciabilità T481277, di potenza pari a 20 kW;
25. dal 21 al 28 agosto 2013, il gestore ha, infine, eseguito, come richiesto dal reclamante 19 mesi prima, la verifica della tensione di alimentazione sul punto di connessione dell'impianto identificato dal codice di rintracciabilità T6390, rilevando valori non conformi;
  26. in data 9 settembre 2013, il gestore ha, quindi, inviato al reclamante il *report* della verifica effettuata, confermando che i valori della tensione erano al di fuori dei limiti definiti dall'Autorità;
  27. con nota del 4 ottobre 2013, il reclamante ha segnalato al gestore che, nonostante le verifiche e gli accertamenti effettuati, i valori della tensione di alimentazione sul punto di connessione dell'impianto identificato dal codice di rintracciabilità T6390 continuavano ad essere non conformi e, conseguentemente, ha chiesto al gestore quali azioni intendesse intraprendere per risolvere definitivamente il problema;
  28. con nota del 5 ottobre 2013, il reclamante ha segnalato al gestore che l'anomalia della tensione di rete, già riscontrata sul punto di connessione dell'impianto identificato dal codice di rintracciabilità T6390, interessava anche il secondo impianto identificato dal codice di rintracciabilità T481277, attivato sulla medesima linea elettrica;
  29. in assenza di riscontri da parte del gestore, il reclamante, con note dell'8 febbraio 2014 (in relazione alla pratica T6390) e del 12 febbraio 2014 (in relazione alla pratica T481277), ha ribadito che i parametri di rete risultavano ancora non conformi, sollecitando una risposta del gestore in merito all'erogazione degli indennizzi automatici dovuti, in ossequio della vigente regolazione sulla qualità del servizio;
  30. in data 5 marzo 2014 (in relazione alla pratica T6390) e in data 14 marzo 2014 (in relazione alla pratica T481277), il reclamante ha presentato al gestore una nuova richiesta di verifica della tensione di alimentazione; in particolare, nella nota del 14 marzo 2014 relativa alla pratica T481277, il reclamante inviava anche il modulo contenente il proprio consenso al posizionamento delle apparecchiature per la verifica;
  31. solamente in riferimento alla pratica T6390, in data 24 marzo 2014, il gestore, nel confermare la propria disponibilità ad eseguire la verifica richiesta, ha chiesto al reclamante di inviare la conferma alla verifica di tensione mediante la compilazione di un apposito modulo;
  32. conseguentemente, in data 10 aprile 2014, il reclamante ha trasmesso al gestore il richiesto modulo di conferma alla verifica di tensione, relativo alla pratica T6390;
  33. dal 28 aprile al 5 maggio 2014, il gestore ha eseguito un'unica verifica della tensione di alimentazione per entrambi gli impianti del reclamante (T481277 e T6390), che risultano connessi al medesimo nodo di bassa tensione;
  34. in data 6 maggio 2014, il gestore ha, dunque, inviato al reclamante il rapporto delle verifiche effettuate, confermando che il valore della tensione di

alimentazione non rientrava nei limiti previsti dalla normativa tecnica in materia (la citata norma CEI 8-6). Pertanto, il gestore ha informato il reclamante che avrebbe ripristinato il valore corretto della tensione di fornitura, prevedendone il completamento entro 50 giorni lavorativi decorrenti dalla data della suddetta comunicazione;

35. in data 18 settembre 2014, il reclamante ha segnalato, al gestore, il perdurare delle anomalie sulla rete e, nell'evidenziare come i parametri di tensione, sin dal primo giorno di attivazione della connessione di entrambi gli impianti (T481277 e T6390), non fossero stati mai rispettati, ha chiesto al gestore una nuova verifica della tensione di rete;
36. in data 6 ottobre 2014, il reclamante ha, pertanto, trasmesso al gestore il modulo di conferma per la verifica di tensione in relazione alla connessione dell'impianto identificato dal codice di rintracciabilità T481277;
37. dal 23 ottobre al 30 ottobre 2014 il gestore ha eseguito la terza verifica della tensione di alimentazione, per entrambi gli impianti, rilevando valori conformi alle norme CEI;
38. in data 24 gennaio 2015, il reclamante, avendo riscontrato in bolletta l'addebito relativo ai costi della verifica, ha richiesto al gestore di stornare tale addebito, non avendo, tra l'altro, ancora ricevuto il *report* della verifica. Il reclamante, inoltre, ha contestato al gestore l'attendibilità delle misurazioni, effettuate durante un periodo in cui, a causa del cielo coperto, gli impianti fotovoltaici producevano con valori limitati di potenza.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

39. Il reclamante ritiene illegittima la condotta del gestore con riferimento alle ritardate o od omesse risposte alle proprie richieste, al mancato o insufficiente adeguamento della rete per il ripristino dei parametri di tensione entro i limiti definiti dall'Autorità e alla mancata erogazione degli indennizzi automatici previsti dalle deliberazioni dell'Autorità.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

40. Il gestore respinge ogni contestazione, ritenendo anzi di aver operato correttamente. In particolare, il gestore ritiene di aver prestato la dovuta attenzione alle doglianze del reclamante, verificando per ben due volte la tensione di rete. Inoltre, il gestore fa presente di aver rilevato valori non conformi della tensione di rete solo con riferimento ad un numero ridotto di rilevazioni rispetto al totale delle rilevazioni effettuate.

#### **VALUTAZIONE DEI RECLAMI**

41. Con riferimento alla prima procedura di verifica della tensione di fornitura, effettuata tra il 21 e il 28 agosto 2013, risulta:

- a) che il reclamante abbia inviato, per la prima volta, la conferma della richiesta di verifica della tensione, completa del modulo di accettazione richiesto dal gestore, in data 2 maggio 2013 (allegato 12 al reclamo);
  - b) che la suddetta verifica sia stata effettuata tra il 21 e il 28 agosto 2013 e che il gestore abbia inviato al reclamante il *report* con l'esito della verifica in data 9 settembre 2013;
42. pertanto, il “tempo per l’effettuazione della verifica della tensione di fornitura” di cui all’articolo 94, comma 1, del TIQE, è risultato pari a 90 giorni lavorativi, ossia più di tre volte il tempo *standard* di 20 giorni lavorativi previsto dal TIQE;
43. inoltre, una volta effettuata la verifica e accertata l’anomalia della tensione di rete, non risulta che il gestore, nonostante il lavoro di potenziamento della rete, abbia riportato il valore della tensione entro i limiti previsti dalla vigente regolazione. Ed invero ciò trova conferma sia nelle successive doglianze del reclamante (cfr. allegati 17 e 18 al reclamo) sia, soprattutto, nell’esito negativo della seconda verifica effettuata dal gestore dopo circa otto mesi;
44. pertanto, in relazione alla verifica effettuata tra il 21 e il 28 agosto 2013, non risulta rispettato nemmeno il “tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura” di cui all’articolo 95, comma 1, del TIQE, atteso che detto ripristino non è mai stato realizzato;
45. conseguentemente, con riferimento alla suddetta verifica della tensione di rete, il mancato rispetto del tempo *standard* previsto dalla tabella 15 del TIQE, con riferimento agli indicatori previsti dall’articolo 94, comma 1, del TIQE medesimo e dall’articolo 95, comma 1, dello stesso Testo integrato, fa sì che il gestore sia tenuto a corrispondere al reclamante:
- a) 105 euro per avere eseguito la verifica della tensione di fornitura in un tempo oltre tre volte superiore a quello *standard*;
  - b) 105 euro per avere ripristinato il valore corretto della tensione di fornitura in un tempo oltre tre volte superiore a quello *standard*.
46. In relazione alla seconda verifica della tensione di fornitura, effettuata tra il 28 aprile 2014 e il 5 maggio 2014, l’Autorità ha richiesto al gestore (con note del 13 agosto 2015 e del 31 agosto 2015) di:
- a) comunicare la “data di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura”, di cui all’articolo 107, comma 2, del TIQE;
  - b) precisare le modalità di individuazione della suddetta data;
  - c) produrre i risultati delle misurazioni eseguite per confermare il ripristino del valore corretto della tensione di fornitura;
47. in risposta alle suddette richieste, il gestore si è limitato a fornire copia di un proprio documento di lavoro denominato “scheda prestazione”, nel quale è riportata la data del 30 maggio 2014 come “data fine” (i.e. “data di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura”); il gestore, inoltre, non ha esplicitato, come invece richiesto dall’Autorità, le modalità di individuazione della suddetta data, né ha prodotto gli esiti delle misurazioni effettuate nella medesima data atte a dimostrare l’effettivo ripristino della tensione di fornitura. La documentazione prodotta dal gestore non consente sicuramente di assicurare la

- verificabilità delle informazioni fornite, in contrasto coll'obbligo, previsto dall'articolo 108, comma 1, lettera c), del TIQE, "di conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione"; infatti, neppure a seguito di precise richieste dell'Autorità nel corso della presente procedura giustiziale, il gestore è stato in grado di produrre documenti comprovanti l'effettivo ripristino del corretto valore della tensione di fornitura.
48. Ciò posto, in assenza di un adeguato supporto documentale e a fronte di doglianze del reclamante in merito alla qualità della tensione anche in data successiva al presunto avvenuto ripristino, non può dirsi che l'effettivo ripristino della tensione di fornitura sia realmente avvenuto alla data dichiarata dal gestore (i.e. 30 maggio 2014);
  49. dunque, anche in relazione alla seconda verifica, effettuata tra il 28 aprile 2014 e il 5 maggio 2014, non risulta rispettato il "tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura", previsto dall'articolo 95, comma 1, del TIQE;
  50. conseguentemente, il mancato rispetto da parte del gestore del tempo *standard* previsto dalla tabella 15 del TIQE, con riferimento all'indicatore definito dall'articolo 95, comma 1, del TIQE, fa sì che il medesimo gestore debba corrispondere al reclamante l'importo di 105,00 Euro, per avere ripristinato il valore corretto della tensione di fornitura in un tempo oltre tre volte superiore a quello *standard*.
  51. Per quanto riguarda, invece, la terza verifica della tensione di fornitura, effettuata tra il 23 e il 30 ottobre 2014, non risulta che il gestore abbia inviato al reclamante il *report* contenente l'esito di detta verifica; pertanto, anche in questo caso, non è stato rispettato il tempo *standard* di 20 giorni per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura, previsto dall'articolo 94, comma 1, del TIQE;
  52. conseguentemente, il mancato rispetto, da parte del gestore, del tempo *standard* previsto dalla tabella 15 del TIQE, con riferimento all'indicatore definito dall'articolo 94, comma 1, del TIQE, fa sì che il gestore stesso sia tenuto a corrispondere al reclamante l'importo di 105,00 Euro, per avere eseguito la verifica della tensione di fornitura in un tempo oltre tre volte superiore a quello *standard*.
  53. In generale, l'istruttoria del presente reclamo ha evidenziato una serie di ritardi e di negligenze da parte del gestore di rete, in alcun modo giustificabili, tenuto conto che la diligenza richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore economico, non è certo la diligenza media o ordinaria di cui all'articolo 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del "buon padre di famiglia"), bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso articolo 1176. In particolare, la condotta negligente del gestore è emersa:
    - a) dai nove mesi trascorsi tra la prima segnalazione del reclamante, del 16 gennaio 2012 e la risposta del gestore, avvenuta soltanto in data 16 ottobre 2012 e a seguito di ben tre solleciti;

- b) dai sei mesi (tra il 16 ottobre 2012 e l'11 aprile 2013) necessari al gestore per fornire al reclamante le richieste indicazioni procedurali per chiedere la verifica della tensione;
  - c) dal fatto che il gestore, in data 25 luglio 2013, ha richiesto al reclamante il modulo di conferma per l'effettuazione della prima verifica, senza tener conto che il reclamante aveva già trasmesso tale modulo in data 2 maggio 2013;
  - d) dall'inadempimento dell'obbligo, fissato dall'articolo 94, comma 3, del TIQE, di comunicare al reclamante, a seguito della verifica eseguita dal 21 al 28 agosto 2013, il tempo massimo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura;
  - e) dalla assoluta mancanza di informazioni al reclamante in ordine ai lavori eseguiti sulla rete, anche a fronte di ripetute richieste in tal senso.
54. Peraltro, nella fattispecie, la condotta del gestore ha oltremodo prolungato il disservizio patito dal reclamante in relazione alla qualità della tensione di rete dei due impianti fotovoltaici associati alle pratiche di connessione T6390 e T481277; il che appare tanto più grave nella misura in cui le registrate problematiche di tensione costituivano un impedimento alla completa immissione in rete dell'energia prodotta dai predetti impianti e, quindi, alla percezione, da parte del reclamante, dell'incentivo previsto *ex lege* per la produzione da fonti rinnovabili

### **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Alternative S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., con riferimento alle pratiche di connessione T6390 e T481277, accertando la violazione degli obblighi di cui agli articoli 108, comma 1, lettera c), e 94, comma 3, dell'Allegato A del TIQE, nonché il mancato rispetto, da parte di Enel Distribuzione S.p.A., dei tempi *standard* previsti dalla tabella 15 contenuta nell'Allegato A del TIQE;
2. di prescrivere, ad Enel Distribuzione S.p.A., di corrispondere, alla società Alternative S.r.l., entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla notifica della presente decisione, i rimborsi previsti dalla tabella 15, contenuta nell'Allegato A del TIQE:
  - a. per avere effettuato, in un tempo oltre tre volte superiore a quello *standard*, le verifiche della tensione di fornitura, a seguito delle richieste di Alternative S.r.l. del 2 maggio 2013 e del 6 ottobre 2014;
  - b. per avere ripristinato, in un tempo oltre tre volte superiore a quello *standard*, il valore corretto della tensione di fornitura, a seguito delle verifiche effettuate tra il 21 e il 28 agosto 2013 e tra il 28 aprile 2014 e il 5 maggio 2014;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

22 ottobre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*